CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1984

che modifica la decisione 80/817/CEE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

(84/184/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante da foraggio [3], modificata da ultimo dalla direttiva 83/116/CEE [4], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [5], modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE [6], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [7], modificata da ultimo dalla direttiva 83/116/CEE, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 80/817/CEE [8], modificata dalla decisione 82/601/CEE [9], il Consiglio ha constatato che le ispezioni in campo effettuate in ventitré paesi terzi per le colture di sementi di talune specie soddisfano alle condizioni previste dalle direttive sopraddette ;

considerando che la validità di questa constatazione di equivalenza scade il 30 giugno 1983 ; che i lavori per il suo rinnovo sono in pieno sviluppo, in particolare l'esame della situazione attuale di ogni paese beneficiario e le relative esperienze in materia ;

considerando che nell'attesa della fine di questi lavori è necessario prolungare per un periodo adeguato la validità di questa constatazione di equivalenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'articolo 3 della decisione 80/817/CEE la data del 30 giugno 1983 è sostituita dalla data del 31 dicembre 1984.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. FITERMAN

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
(2) GU n. L 236 del 26. 8. 1978, pag. 13.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(4) GU n. L 76 del 22. 3. 1983, pag. 21.
(5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(6) GU n. L 203 del 27. 7. 1981, pag. 52.
(7) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
(8) GU n. L 240 del 12. 9. 1980, pag. 1.
(9) GU n. L 247 del 23. 8. 1982, pag. 1.